

SENTENZA N.01756/2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Presidente -
Dott. VINCENZO MAZZACANE	- Rel. Consigliere -
Dott. IPPOLISTO PARZIALE	- Consigliere -
Dott. FELICE MANNA	- Consigliere -
Dott. ALDO CARRATO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7947-2007 proposto da:

***** rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE

- **ricorrente** -

contro

***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato
PACIFICO ROSALIA;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 306/2006 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il
23/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere
Dott.VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14-4-1997 la ***** conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari l'avvocato ***** e, premesso che nel mese di settembre 1996 aveva dato inizio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile del convenuto sito in Cagliari, via *****, commissionati a corpo da quest'ultimo, assumeva che i lavori erano stati analiticamente descritti nel consuntivo consegnato in data 13-11-1996 al committente che aveva comunicato di avere bisogno di qualche giorno per verificare l'esattezza del conteggio ricevuto; peraltro fin dal 14-11-1996 il direttore tecnico dell'esponente aveva constatato che sul posto stava lavorando un'altra Impresa, ed infine il 19-11-1996 l'***** aveva comunicato all'appaltatrice di intendere definitivamente risolto il rapporto per inadempimento di quest'ultima.

Tanto premesso l'attrice chiedeva accertarsi che il rapporto contrattuale era stato interrotto per la sola volontà del convenuto e condannarsi quest'ultimo al pagamento di un credito residuo per le opere realizzate di lire 11.597.300 ed al risarcimento dei danni per la mancata realizzazione delle opere di cui al preventivo e per il mancato recupero del materiale lasciato sul posto.

Si costituiva in giudizio l'***** sostenendo di aver tempestivamente lamentato i difetti delle opere eseguite dalla controparte dandone dettagliata descrizione nelle lettere di 15-11 e del 19-11-1996 con le quali aveva altresì invitato la ***** a riprendere i lavori interrotti, e di essere stato costretto a rivolgersi a terzi per il completamento dell'opera a causa del comportamento inadempiente della suddetta società; chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1662 c.c., ovvero per inadempimento della controparte ex art. 1453 c.c.

Il Tribunale adito con sentenza del 9-10-2003 condannava l'***** al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.407,22 oltre interessi dal 10-1-1997 e rigettava le altre domande attrici e quelle riconvenzionali.

Proposto gravame da parte dell'***** cui resisteva la ***** formulando altresì un appello incidentale la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 23-12-2006 ha rigettato

l'appello principale, ha accolto per quanto di ragione l'appello incidentale ed ha condannato l'***** al pagamento in favore della ***** dell'ulteriore somma di euro 154,95 oltre interessi legali dalla domanda.

Per la cassazione di tale sentenza l'***** ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la ***** ha resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione in relazione agli artt. 1218-1222-1223-2697 c.c. e 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver posto a carico dell'esponente il pagamento del materiale lasciato nel cantiere dalla ***** senza aver spiegato le ragioni sia giuridiche che di fatto di tale statuizione; infatti, premesso l'obbligo in capo all'appaltatore di liberare il cantiere dai materiali ivi lasciati e l'obbligo in capo al committente di non impedire il ritiro di detti materiali, quest'ultimo potrà essere ritenuto inadempiente con i conseguenti obblighi risarcitori a suo carico soltanto qualora venga accertata la violazione di detto obbligo; la Corte territoriale quindi avrebbe dovuto argomentare in ordine al comportamento in ipotesi inadempiente dell'***** in ordine a tale obbligo a fronte di un eventuale comportamento dell'appaltatore teso ad attivarsi per rimuovere il materiale residuo dall'immobile; invece non è individuabile il percorso logico - giuridico che ha indotto il giudicante a ritenere spettanti alla controparte le somme liquidate per la suddetta causale.

Il motivo è inammissibile.

Il Collegio rileva preliminarmente che nella fattispecie, in presenza di una sentenza impugnata depositata il 23-12-2006, trova applicazione “*ratione temporis*” l'art. 366 “*bis*” c.p.c. che prescrive a pena di inammissibilità per ciascun motivo, nei casi previsti dall'art. 360 primo comma numeri 1-2-3 e 4, la formulazione di un quesito di diritto che costituisca una sintesi logico - giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “*regola juris*” suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; inoltre

detto articolo prescrive, sempre a pena di inammissibilità per ciascun motivo, nel caso previsto dall'art. 360 primo comma numero 5 c.p.c., una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Orbene l'enunciato motivo è del tutto privo sia di quesiti di diritto sia di un momento di sintesi del fatto controverso, cosicché esso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 "bis" c.p.c.

Con il secondo motivo l'*****, deducendo violazione degli artt. 115 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 116 secondo comma c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver condannato l'esponente al pagamento di lire 300.000 per i materiali lasciati in cantiere, pur avendo rilevato che non era stata data alcuna prova in ordine né alla qualità di tali materiali né al loro valore; aggiunge che fin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9-6-1997 nel corso del giudizio di primo grado egli aveva asserito l'avvenuto pagamento della somma di lire 18.000.000 concordata e corrisposta per l'esecuzione dell'intera opera, e quindi logicamente anche per i materiali impiegati e da impiegarsi.

Il ricorrente formula in relazione a tale motivo il seguente quesito di diritto: *“Voglia l'Eccellentissima Corte di Cassazione chiarire quale atteggiamento processuale di una delle parti in causa consenta di dare per pacifiche le allegazioni in fatto della controparte, sottraendo la stessa controparte all'onere probatorio di cui agli artt. 115, 116 secondo comma c.p.c., 1223 e 2697 c.c.”.*

Orbene tale quesito di diritto non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c. con la conseguente inammissibilità del motivo.

Invero la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico - giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 1-4-2009 n. 8463); pertanto il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione

degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie; è quindi inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata almeno violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. Ord. 17-7-2008 a. 19769).

E' pertanto evidente che il quesito di diritto formulato dal ricorrente, risolvendosi in una mera richiesta a questa Corte di enunciazione del principio di diritto ritenuto pertinente alla fattispecie, è privo della indicazione sia della regola di diritto applicata dal giudice di appello, sia di quella che, secondo l'*****, avrebbe dovuto trovare applicazione nella presente controversia.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la Soccombenza e sono liquidate come il dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 1500,00 per compenso oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 19-12-2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore